

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Trani – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Alberto Binetti, a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza del 20 settembre 2019 tenuta a Trani, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia, iscritta al n. OMISSIS del R.G.A.C., avente ad oggetto la ripetizione di indebito

TRA

MUTUATARIO

- ATTORE -

E

BANCA

- CONVENUTA -

NONCHE'

SOCIETÀ

- INTERVENTRICE -

Conclusioni delle parti: le parti concludono come da verbale d'udienza del 20 settembre 2019.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 5 febbraio 2018 il sig. MUTUATARIO, in relazione al contratto di mutuo del OMISSIS, acceso presso la filiale di BANCA, conveniva in giudizio dinanzi questo Tribunale BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale procuratore di società, in persona del legale rappresentante pro tempore, perché, previo accertamento della "*natura usuraria del contratto di mutuo.... e/o, in ogni caso, la illiceità del contratto per contrasto con norme imperative*" e della nullità parziale del detto mutuo, fosse condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite, nella misura complessiva di € 98.686,79, ovvero nella misura da accertarsi in corso di causa, ovvero, in subordine, previo accertamento della nullità del TAEG/ISC dichiarato in contratto e applicazione del tasso minimo BOT, fosse condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite, quantificate in €. 42.014,36, oltre accessori, ovvero nella misura da determinarsi in corso di causa, oltre alle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

BANCA si costituiva regolarmente in giudizio, coadiuvato dall'intervento adesivo di SOCIETÀ, e contestava a vario titolo la domanda degli attori, concludendo per il rigetto di tutte le domande attoree; con vittoria di spese di giudizio e condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; non proponeva, tuttavia, alcuna ulteriore domanda riconvenzionale.

Rigettata la richiesta istruttoria di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, avanzata dal solo attore, e precisate le conclusioni in epigrafe riportate, la causa è stata riservata dal Giudicante per la decisione, decorsi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Le domande degli attori sono infondate e vanno rigettate.

Infatti, il primo motivo di doglianza attiene alla circostanza che, secondo quanto illustrato nella consulenza tecnica di parte – integralmente posta a base dell'atto di citazione – nel contratto di mutuo fondiario in contestazione sarebbe stato indicato un ISC (indicatore sintetico di costo) non corrispondente al costo effettivo del finanziamento e ciò comporterebbe, secondo la prospettazione attorea la nullità della clausola di determinazione degli interessi e, conseguentemente, l'applicazione del tasso legale sostitutivo ex art. 117 tub.

Orbene, sul punto, la consolidata e condivisibile giurisprudenza di merito afferma che *“L'ISC (indicatore sintetico di costo) non rientra nella nozione di prezzo che, ai sensi dell'art. 117, comma 6, T.U.B. (D.Lgs. n. 385 del 1993), deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi, giacché non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma assolve unicamente una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento. Conseguentemente, l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un'erronea interpretazione del suo costo complessivo, la cui errata previsione non comporta, pertanto, la sanzione della nullità di cui al citato art. 117, comma 6, TUB.* (Tribunale Roma Sez. XVII, 27 maggio 2019; nello stesso senso, tra le più recenti, Tribunale Roma Sez. XVII, 20 febbraio 2019; Tribunale Torino Sez. I, 10 gennaio 2019).

Passando alle censure più strettamente legate alla determinazione del TAEG pattuito ed il prospettato superamento del tasso soglia, va evidenziato come nella stessa relazione di consulenza di parte – già richiamata – si afferma che il TAEG contrattuale per gli interessi corrispettivi (giacché il tasso di mora, singolarmente considerato, non è stato oggetto di indagine o di specifica contestazione) risulta superiore alla soglia anti-usura, come determinata al momento della pattuizione (pari al 9,120%) solo aggiungendo al TAEG (comprensivo di tutte le voci di costo riconducibili al mutuo, quali il costo dell'assicurazione e le altre spese varie) pari al 6,687%, un ulteriore 3,10% corrispondente al c.d. *“differenziale tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio”*. Ebbene, si è ormai consolidato l'orientamento per cui *“nessuna norma di legge consente di operare la sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia; in sostanza, quindi, entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero al più risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi”*. (Tribunale Gela, 13 giugno 2019; nello stesso senso Tribunale Milano Sez. VI, 31 maggio 2019; Tribunale Pavia Sez. III, 27 aprile 2019).

Ed ancora, *“l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, giacché detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un non tasso od un tasso creativo, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario”* (Tribunale Ravenna, 11 maggio 2018).

In realtà, *“la tesi della "sommatoria" dei tassi di interesse corrispettivo e di mora ai fini della verifica del "tasso-soglia" parte da un equivoco insorto su una fuorviante lettura di quanto affermato dalla S.C. secondo cui al fine della verifica del rispetto del tasso soglia usura andrebbero cumulati il tasso di interesse corrispettivo ed il tasso di interesse moratorio, laddove tale affermazione ha, piuttosto, essenzialmente ribadito il principio, secondo cui "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui*

Sentenza, Tribunale di Trani, Giudice Alberto Binetti, n. 39 del 10 gennaio 2020

sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori". (Tribunale Perugia Sez. II, 15 maggio 2018)".

Il consulente di parte, e con esso l'attore, pur dovendo ammettere la correttezza degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, assume che, nel caso di specie, non è stata operata la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, bensì tra i corrispettivi ed il "differenziale" con i moratori, il che significa, in buona sostanza, maggiorare gli interessi corrispettivi di una percentuale che non trova alcun riscontro nelle previsioni contrattuali e di una voce di costo non ancorata alla concessione del mutuo, bensì all'eventuale inadempimento.

Ritiene, allora, lo scrivente che l'aggiunta del c.d. "differenziale" sia affetta dalle medesime illegittimità rilevate per le ipotesi di "sommatoria" tra i due tassi di interesse e che, pertanto, non possa fondare alcun accertamento di usurarietà.

Le considerazioni che precedono, in conclusione, escludono che nel caso di specie, sulla base delle prospettazioni di parte attrice e dei documenti depositati dalle parti – il che ha reso superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio a mezzo ctu, pure reiteratamente richiesto dagli attori – siano state superate le soglie anti-usura fissate dalla legge; il che comporta il rigetto di tutte le domande attoree, con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio, che seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

L'andamento altalenante della giurisprudenza in questa materia negli ultimi anni rende l'azione non temeraria, sicché, in assenza dei presupposti ex art. 96 c.p.c., la domanda risarcitoria proposta dalla convenuta, va rigettata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da MUTUATARIO, con atto di citazione notificato in data 5 febbraio 2018 nei confronti di BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, e dell'intervenuta SOCIETÀ, in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:

1. Rigetta tutte le domande attoree;
2. Condanna l'attore, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta, spese che si quantificano in complessivi €. 10.100,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge.
3. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta.

Trani, 9 gennaio 2020.

Il Giudice
Alberto Binetti

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*